

Analisi del Decreto ISEE Cosa cambia per le persone con disabilità?

Commenti a cura dell'Osservatorio AISM diritti e servizi

Dossier disponibile sul sito www.aism.it
Ultimo aggiornamento 10 dicembre 2013

**SCLE
ROSI**
MULTI
iPLA
fondazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

**Osservatorio AISM
"SM e Diritti"**

1: DECRETO ISEE ED ANALISI DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LE PERSONE CON SM

1.1 Premessa

1.1.1 Iter di approvazione del Decreto di riforma ISEE

Il Consiglio dei Ministri, il 3 dicembre 2013, ha approvato il "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

La riforma ISEE è stata introdotta dal decreto "Salva Italia" (**n.201/2011, leggi il dossier di AISM sul decreto**).

Il prossimo passaggio, prima dell'entrata in vigore, è l'approvazione del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), cioè il modello su cui vengono inseriti i dati per il calcolo dell'ISEE (per l'emanazione del provvedimento il decreto fissa 90 giorni di tempo). Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del modello, le DSU possono essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente a quella data, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del nuovo decreto.

1.1.2 Cos'è l'ISEE

In vigore dal 1998 (fino ad oggi la materia è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109) , **l'ISEE è l'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale).**

In generale, l'ISEE viene utilizzato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione.

Intervenire sull'ISEE significa modificare i suoi tre elementi costitutivi:

- a) L'indicatore della **situazione reddituale (ISR)**;
- b) L'indicatore della **situazione patrimoniale (ISP)**;
- c) Le **scale di equivalenza** per la ponderazione della composizione del nucleo.

La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche: quanto più numeroso è il nucleo, tanto più basso sarà l'ISEE).

$$\frac{ISEE = Reddito + 20\% \times Patrimonio}{Scala di equivalenza}$$

L'ISEE viene quindi richiesto per l'accesso a prestazioni agevolate cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (es: misure regionali a sostegno della disabilità, servizi per la prima infanzia, agevolazioni economiche sulle tasse universitarie, agevolazioni per il pagamento delle rette di ricovero in strutture assistenziali etc).

1.2 L'analisi ragionata del Decreto ISEE

1.2.1 Le nuove modalità di calcolo dell'ISEE

Nel nuovo decreto le componenti "logiche" generali rimangono del tutto simili a quelle su cui era incardinato il precedente ISEE.

Le modifiche sostanziali riguardano:

1. ciò che va considerato nell'**Indicatore della Situazione Reddituale**
2. ciò che va considerato nell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale**

3. **le scale di equivalenza** (il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste).

Inoltre, tramite questa riforma, vi è la volontà di fissare un criterio unico di calcolo valido su tutto il territorio nazionale superando le differenziazioni ed i molteplici meccanismi applicativi dell'ISEE fino a oggi adottati da Comuni e Regioni.

Il Decreto chiarisce che l' applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione, divenendo quindi vincolante per tutte le Regioni e Comuni.

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR)

La reale novità è l'inclusione nell'ISR della percezione di **somme** anche se **esenti da imposizione fiscale**.

Il decreto amplia quindi l'elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF:

- * i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- * le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
- * il reddito figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni ...);
- * assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- * ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso il reddito da lavoro prestato all'estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
- * **trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari:** pensioni, assegni, indennità concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra; pensione sociale; assegno di maternità; contributi per prestazioni sociali; carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card); assegni di cura; contributi (nazionali o regionali) per l'abbattimento di barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale; ogni altro contributo pubblico.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L'obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell'ISEE.

Il peso della componente patrimoniale aumenta perché si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU, si riduce la franchigia sulla componente mobiliare e si considera il patrimonio all'estero

Il totale dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISEE.

3. Le scale di equivalenza

Non si interviene sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già "generosa" rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale.

Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche delle famiglie, che possono dar luogo a minori economie di scala, come:

- * numerosità dei figli (da 3 in su)
- * presenza di minori (maggiorazione aumentata se il minore ha meno di 3 anni) con entrambi i genitori che lavorano
- * nuclei monogenitoriali

1.2.2 Le disposizioni di specifico interesse per le persone con disabilità

Con il nuovo ISEE le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l'equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi.

Nel nuovo ISEE vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, ma sono ammesse alcune franchigie:

- * per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;

- * per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una analoga quota (pari al 20%), fino ad un massimo di 1.000 euro;
- * per tenere conto dei costi dell'abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all'anno) l'importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell'abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale.

Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste **detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell'età della persona:**

- persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza

| CATEGORIE | Disabilità Media | Disabilità Grave | Non autosufficienza |
|---|--|--|---|
| Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni | Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88) | Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| Invalidi civili minori di età | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) |
| Invalidi civili ultrasessantacinquenni | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| Ciechi civili | Art 4 L.138/2001 | Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) | Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) |
| Sordi civili | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 | |
| INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
| INAIL | Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65,art. 66)Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 |
| INPS gestione ex INPDAP | Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) | Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) | |
| Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%) | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%) | Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) |
| | | Handicap - Art 3 comma 3 L.104/92 | |

Dalla somma dei redditi, inoltre, **possono essere detratte alcune spese**

Nello specifico:

- * **le spese sanitarie per disabili** (detraibili in denuncia dei redditi) nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) **fino ad un massimo di 5000 euro**;
- * **le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale** se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti.
Si può detrarre la spesa fino all'ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia massima di 1000 euro (20%).

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte

Con il nuovo ISEE viene previsto un computo di "favore" per le **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** e cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia.

Viene infatti data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti della famiglia. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

È bene sottolineare che questa modalità di calcolo dell'ISEE **si applica solo alle prestazioni sociosanitarie sopra menzionate**. Per altro genere di agevolazioni ci si riferisce alla modalità classica di calcolo (quindi l'intero nucleo convivente).

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. **Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare**, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale regola viene incontro alla necessità di differenziare la condizione

economica della persona non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

I campi di applicazione dell'ISEE e la definizione delle nuove soglie

L'ISEE rappresenta solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la determinazione delle soglie per l'accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore.

Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori dovranno quindi adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'Indicatore. **Non è prevista alcuna estensione dell'applicazione dell'ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano precedentemente: il Decreto non prevede quindi nessuna novità in materia di indennità di accompagnamento che continua ad essere erogata a prescindere dal reddito. Inoltre, il testo di riforma non prevede l'ipotesi che l'ISEE venga applicato anche a pensioni di invalidità civile.**

Nel Decreto è però presente un articolo dedicato alla revisione di specifiche soglie. Sono quindi individuate **nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito:**

1. l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
2. l'assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.

1.2.3 Altre disposizioni di interesse

Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni

Ai fini dell'accesso a prestazioni per i minori ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. **Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione, ecc.).**

Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente un'altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica a fini fiscali. Di conseguenza, l'ISEE del nucleo familiare con figli viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell'ISEE.

Il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento. Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d'origine (caso tipico in "fuori sede") da meno di due anni.

Il calcolo dell'ISEE "corrente"

Un aspetto tecnico contenuto nel Decreto riguarda **l'introduzione della possibilità di calcolare l'ISEE corrente, cioè di chiedere un "ricalcolo" dello stesso** nel caso in cui in tempi ravvicinati le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo abbiano subito significative modifiche.

L'ISEE fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all'anno precedente; per questo **si introduce la possibilità di calcolare un ISEE "corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso le variazioni del reddito corrente siano superiori al 25% rispetto a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.**

Controlli più stringenti

Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell'ISEE sarà autocertificata. D'ora in poi i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – **e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione** (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate). Al di là della semplificazione burocratica, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza che con l'ISEE vigente finora, in cui tutto è auto-dichiarato, si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio.

Il patrimonio mobiliare verrà controllato *ex ante* con riferimento all'esistenza di conti non dichiarati ed *ex post* con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza.

1.3 Il parere di AISM rispetto al Decreto di riforma ISEE

Il Decreto di riforma dell'ISEE riguarda milioni di cittadini italiani e riveste particolare interesse per le persone con disabilità. L'ISEE, infatti, viene richiesto per l'accesso agevolato ad alcune prestazioni sociali e sociosanitarie, cioè quei servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

Ora la domanda da porsi è la seguente: il nuovo ISEE sarà più svantaggioso di quello precedente?

In linea generale l'ISEE riformato prevede alcuni vantaggi e tutele per i redditi medio-bassi con famiglia numerosa e per le persone con disabilità - introducendo un sistema di detrazioni e franchigie, da differenziare a seconda della gravità (disabilità media,

grave e non autosufficienza) e dell'età - ma introduce al contempo alcune disposizioni che impongono alcune riflessioni e presentano evidenti criticità.

In primis molto dibattuta e contestata è la decisione di considerare nel computo dei redditi del nucleo familiare anche i trattamenti assistenziali, come le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento e quelle di frequenza.

Questa modifica rischia di penalizzare le persone con disabilità perché, tenendo conto anche dei redditi esenti da IRPEF finora non considerati dall'Indicatore, le persone con disabilità appariranno più "ricche" delle altre quando in realtà le pensioni e le indennità che ricevono sono necessarie a coprire - e solo in minima parte - le ingenti spese che devono affrontare a causa della disabilità stessa: il rischio, quindi, è che molte famiglie non riescano più ad accedere a determinate prestazioni sociali, avendo un Indicatore reddituale troppo elevato.

Su questo tema FISH, di cui AISM fa parte, ha manifestato più volte la sua contrarietà e sta continuando a portare avanti la battaglia chiedendo la correzione del Regolamento già firmato e l'eliminazione dalla Legge "Salva-Italia" del passaggio dove si introduce di considerare reddito ciò che lo Stato e gli Enti locali erogano con fini puramente assistenziali a persone che già si trovano in difficoltà.

Ulteriore elemento da evidenziare - che sembrerebbe avere connotazioni positive - è che nel testo l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni: ciò dovrebbe garantire, da parte degli enti erogatori (regioni, comuni, università, ecc.), l'applicazione dell'ISEE secondo criteri più equi, definiti univocamente e uniformemente su tutto il territorio nazionale. Elemento però stridente con tale intento di omogeneizzazione è l'inserimento all'art 2 comma 1 della seguente frase *"..fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni"*. Venendo quindi riconcesso un margine territoriale, l'ulteriore domanda da porsi è se tale discrezionalità possa innescare ricorsi in sede giudiziaria e compromettere l'intento di rendere l'ISEE un livello essenziale di assistenza per tutto il territorio nazionale.

Ulteriori contenziosi potrebbero derivare anche dalla complessità del nuovo testo, articolato con cenni interpretativi di non facile soluzione: ad esempio questo strumento non dovrebbe essere applicato al sanitario e socio-sanitario ma solo al sociale, a meno di una modifica legislativa.

Toccando poi il tema delle detrazioni delle spese sanitarie per i disabili (che sono piuttosto ampie e comprendono, ad esempio, le spese per gli ausili o per l'acquisto e

l'adattamento del veicolo), l'intento è sicuramente quello di introdurre agevolazioni che consentono di diminuire l'Indicatore ma non si è pensato alla fascia di popolazione incapiente che, non potendo dichiarare nulla, non potrà accedere alle detrazioni.

Inoltre, nell'ultima versione del Decreto non viene considerata la condizione delle persone con disabilità plurima che percepiscono una specifica indennità per il loro stato di particolare gravità: FISH - nel corso della stesura del Decreto - ha invitato il Ministero del Lavoro a considerare maggiormente tale condizione ma l'istanza non è stata recepita.

Tra gli aspetti positivi non si può invece non evidenziare il pericolo sventato di sottoporre a ISEE l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, unico strumento certo di universalismo insieme al Servizio Sanitario Nazionale; gli enti locali e gli altri organismi erogatori dovranno definire e pubblicare le nuove soglie ISEE relative alle varie tariffe e prestazioni (sarà un lavoro enorme, ma prima di conoscerne i contorni non ha senso lanciare allarmi) ma l'elemento importante è che non sarà possibile prevedere l'estensione dell'applicazione dell'ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano in precedenza.

Se quindi da un lato la necessità di una riforma della materia era necessaria - anche solo per porre fine a situazioni di abusi e disparità territoriali (con il rischio però di realizzare più uno strumento antielusivo che equitativo) - dall'altro lato risulta fondamentale che l'orientamento delle politiche pubbliche non sia quello di rispondere a mere esigenze di "cassa" piuttosto che ai reali bisogni delle persone e dei nuclei familiari, sempre più in difficoltà dal punto di vista dei redditi e dell'accesso ai servizi socio-sanitari pubblici.

Per verificare l'applicazione e gli effetti del nuovo ISEE sulle persone con disabilità risulta infine fondamentale l'attivazione di un tavolo di monitoraggio, già richiesto da FISH e dal Forum Terzo Settore - reti di riferimento per la disabilità all'interno delle quali è presente anche AISM -, che avrà tra le sue finalità anche il confronto e la riflessione in materia di politiche sociali, prevedendo in corso d'opera la possibilità di aggiustamenti e correttivi che si rendessero necessari.